

## Convenzioni contro le doppie imposizioni

### I modelli per il rimborso e l'esonero dalle imposte

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di domanda per il rimborso o l'esonero dall'imposta italiana sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e alle direttive n. 90/435/CEE e n. 2003/49/CE. Il provvedimento risponde all'esigenza di semplificare ed aggiornare la modulistica fiscale, in vista di un miglioramento dei rapporti con i contribuenti e di una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa.

*di Salvatore Mattia, Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners*

Con l'obiettivo di aggiornare e semplificare la modulistica fiscale internazionale, adeguandola all'evoluzione delle basi giuridiche internazionali e comunitarie di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento 10 luglio 2013, n. 2013/84404, al quale sono allegati i seguenti modelli:

- modelli di domanda di rimborso, di esonero o di applicazione di un'aliquota ridotta sui redditi di fonte italiana percepiti da soggetti non residenti in Italia, in base all'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi;
- modelli per l'applicazione della direttiva n. 90/435/CEE (Direttiva madre-figlia) e della direttiva n. 2003/49/CE (Direttiva interessi e canoni);
- frontespizio da compilare e allegare ai predetti modelli, contenente i dati identificativi del beneficiario effettivo e del legale rappresentante;
- modello di attestazione di residenza fiscale in Italia, che il contribuente può presentare all'Amministrazione fiscale dello Stato estero nel quale ha prodotto reddito, allo scopo di godere dei benefici derivanti dall'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con tale Stato. Attraverso il provvedimento in commento, l'Agenzia delle Entrate si pone l'obiettivo di migliorare le relazioni con i contribuenti, sia residenti che non residenti, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, e di incrementare la trasparenza dell'attività amministrativa.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la nuova modulistica può altresì rappresentare "un ausilio per un corretto uso delle norme di fonte comunitaria e un contributo alla creazione del mercato unico europeo".

#### Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: cenni

Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni costituiscono il risultato di accordi volti a evitare la doppia imposizione su uno stesso reddito, relativo a un medesimo soggetto, in due Stati diversi.

In presenza di un elemento transnazionale di reddito, il contemporaneo e legittimo esercizio da parte di due Stati può comportare una sovrapposizione delle sfere di potestà impositiva, con una conseguente doppia imposizione del contribuente.

Esse mirano a regolare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria dei due Stati contraenti, stabilendo le modalità di distribuzione del potere impositivo tra gli stessi.

Le convenzioni, allo scopo di evitare l'evasione e l'elusione fiscale internazionale, disciplinano altresì le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti.

Nel definire il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito (dividendi, interessi, royalties, etc.), le norme pattizie prevedono, salvo qualche eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario. La possibilità, per lo Stato nel quale il reddito viene prodotto (cd. "Stato della fonte"), di tassare tali categorie di reddito, è riconosciuta dalle convenzioni purché si mantenga entro certi limiti.

A livello operativo, come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, le convenzioni prevedono che, in seguito ad apposita richiesta del contribuente, venga riconosciuto a quest'ultimo un rimborso, da parte dello Stato della fonte, dell'imposta eventualmente applicata in eccedenza rispetto al limite indicato dalla convenzione, ovvero che venga riconosciuto l'esonero dall'imposta o l'applicazione dell'aliquota ridotta ai sensi della convenzione medesima.

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono accordarsi in merito alle specifiche modalità per l'attuazione del rimborso o per l'applicazione diretta del trattamento convenzionale, che si concretizzano generalmente nell'adozione di appositi modelli, che il contribuente può compilare e presentare all'Amministrazione finanziaria dello Stato della fonte.

#### La direttiva “madre figlia” e la direttiva “interessi e canoni”: cenni

La Direttiva madre-figlia ha lo scopo di eliminare la doppia imposizione sui flussi di dividendi transfrontalieri: essa prevede infatti l’esonero da imposta dei dividendi percepiti ovvero il riconoscimento di un credito che corrisponda all’imposizione prescritta alla società erogante.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, qualora “una società madre, o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione che tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre o lo Stato della stabile organizzazione:

- si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione; o
- li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società-figlia [...]”.

Le modifiche alla Direttiva madre-figlia, (recentemente oggetto di una rifusione operata dalla direttiva n. 2011/96/UE - cfr. “[Direttiva madre-figlia, pubblicata la rifusione](#)”), hanno comportato un **ampliamento della lista di forme societarie** rientranti nell’ambito di applicazione della normativa, oltre a una **riduzione progressiva della soglia di partecipazione** richiesta per poter accedere al trattamento previsto dalla direttiva medesima (nello specifico, la soglia del 25% è stata sostituita da quella del 10%).

La Direttiva interessi e canoni ha introdotto, a livello comunitario, una **disciplina fiscale comune dei flussi di interessi e di royalties** intercorrenti fra società consociate con sede in diversi Stati membri. Essa prevede l’eliminazione delle imposte relative a pagamenti transfrontalieri di canoni e interessi, “a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro”.

Per poter beneficiare del trattamento indicato dalla direttiva, la società consociata cui interessi e royalties sono corrisposti deve qualificarsi come “**beneficiario effettivo**”. Ai sensi della direttiva una società di uno Stato membro è considerata “beneficiario effettivo” soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un altro soggetto.

#### La nuova modulistica introdotta dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Tra i modelli annessi al provvedimento approvato dall’Agenzia delle Entrate rilevano:

- il **modello per la domanda di rimborso, esonero o applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi** percepiti da soggetti non residenti, in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. I modelli contraddistinti dalle lettere A, B, C e D possono essere utilizzati dai contribuenti, rispettivamente, in caso di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie di reddito disciplinate dalle convenzioni medesime. Il provvedimento specifica che tali modelli possono essere utilizzati da soggetti non residenti in Italia, i quali percepiscono redditi di fonte italiana e sono in possesso degli specifici requisiti indicati dalla convenzione della quale gli stessi richiedono l’applicazione;
- il **modello per l’esonero dell’imposta italiana sui dividendi** distribuiti da una società figlia italiana alla società madre o sua stabile organizzazione che si trova in un altro Stato membro (corrispondente alla lettera E), in applicazione della Direttiva madre-figlia, utilizzabile dal soggetto che percepisce i dividendi e possiede i requisiti previsti dall’art. 27-*bis*, D.P.R. n. 600/1973;
- il **modello per l’esonero dall’imposta italiana**, in applicazione della Direttiva interessi e canoni (corrispondente alla lettera F), che sostituisce il precedente modello approvato nel 2008 con il provvedimento n. 2008/7077;
- il **modello per l’attestazione di residenza fiscale** per i soggetti residenti in Italia, che può essere richiesto a qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate: tale modello deve essere presentato all’Amministrazione fiscale dello Stato estero nel quale il contribuente ha prodotto il reddito nel corso di un determinato anno, al fine di poter usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore in tale Stato.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, “la predisposizione di un modello di attestato di residenza fiscale in Italia e la revisione del processo che porta alla sua emissione rispondono all’esigenza di standardizzare questo processo lavorativo e di semplificare gli adempimenti del contribuente, in particolare introducendo la possibilità di richiedere il certificato a qualsiasi Ufficio dell’Agenzia”.

In merito alla reperibilità dei modelli, il provvedimento specifica che essi sono prelevabili, gratuitamente e in formato elettronico, dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di rimborso, deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta italiana (indifferentemente per tutti i modelli).

*Copyright © - Riproduzione riservata*